



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 19/06/2014

Deliberazione in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune dal

Presiede Il Presidente Del Consiglio DEL TORTO RANIERI

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

Sono inoltre presenti gli Assessori GHEZZI PAOLO CAPUZZI SANDRA
CHIOFALO MARIA LUISA DANTI DARIO ELIGI FEDERICO GAY DAVID SANZO
SALVATORE SERFOGLI ANDREA ZAMBITO YLENIA

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE PESCATORE PIETRO

Scrutatori: Consiglieri PIEROTTI FRANCESCO VENTURA
GIUSEPPE

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SCOPO. MODIFICHE.

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il .

Comunicata a:
Finanze - Provveditorato - Aziende
GRUPPI CONSILIARI
RAGIONERIA
RAGIONIERE CAPO
ORGANO DI REVISIONE
SASSETTI CLAUDIO
SEGRETARIO - DIRETTORE
GENERALE
ASS. SERFOGLI ANDREA
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ANTONI VALERIA	P	MANNINI GIANFRANCO	A
AULETTA FRANCESCO	P	MARIOTTI RITA	P
BASTA VLADIMIRO	P	MAZZIOTTI ALESSANDRA	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	LOGGI GINO	P
BRONZINI MIRELLA	P	NERINI MAURIZIO	P
BUSCEMI RICCARDO	P	PAOLICCHI ARMANDO	P
CIONCOLINI LISA	P	PETRUCCI DIEGO	P
DE NEGRI FERDINANDO	P	PIEROTTI FRANCESCO	P
DE NERI MARIACHIARA	P	RICCI MARCO	P
DEL CORSO FRANCESCA	P	VANNI SIMONE	P
DEL TORTO RANIERI	P	VENTURA GIUSEPPE	P
DELL'OMODARME JURI	A	ZUCCARO ELISABETTA	P
DI STEFANO ODORICO	P		
FERRANTE ANDREA	P		
FICHI VERONICA	P		
FILIPPESCHI MARCO	P		
GALLO SANDRO	P		
GARZELLA GIOVANNI	A		
GHEZZANI SIMONETTA	P		
LANDUCCI STEFANO	A		
LATROFA RAFFAELE	P		

Il Presidente Del Consiglio
DEL TORTO RANIERI

Il Vice Segretario Generale
PESCATORE PIETRO

OGGETTO: Regolamento sull'Imposta di scopo. – Modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 145 a 151, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede che i comuni, con proprio regolamento, possano istituire ed applicare un'Imposta di scopo, destinata esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate nello stesso regolamento;
- l'art. 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale") ha integrato la disciplina relativa all'Imposta di scopo;
- [l'art. 4, comma 1-quater, lettere a\) e b\), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 26 aprile 2012, n. 44](#), ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta di scopo;

VISTI, in materia di potestà regolamentare dei comuni:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui, in particolare, *"i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 4 della Legge 131/2003;

PRESO ATTO che, in base all'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto 29 aprile 2014 del Ministro dell'Interno con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 706, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha precisato che, a seguito dell'introduzione della disciplina in materia di Imposta unica comunale, resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'Imposta di scopo in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 145, della L. 296/2006 e all'art. 6 del D.Lgs. 23/2011;
- il successivo comma 707 ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 stabilendo che *"l'Imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- il comma 708 ha poi escluso dalla base imponibile dell'Imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993](#);
- il gettito dell'Imposta di scopo è stato dunque inciso dalle suddette modifiche normative in materia di Imposta municipale propria; infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, l'Imposta di scopo *"si applica con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente"* per l'Imposta municipale propria;
- in conseguenza di ciò, secondo la stima elaborata dalla Società Entrate Pisa S.p.A., la previsione del gettito annuo dell'Imposta di scopo, ad aliquota massima, è passata da € 3.025.000,00 ad € 1.300.000,00;

CONSIDERATA la necessità di adeguare conseguentemente gli artt. 1 e 2 del Regolamento sull'Imposta di scopo;

VISTA la proposta di modifica del Regolamento sull'Imposta di scopo, allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende;

- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti (prot. n. 33250/2014), espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'estratto del verbale della seduta del 10/06/2014 della IV Commissione Consiliare Permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto, sotto la lettera B), per formarne parte integrante e sostanziale;

A maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 29
Favorevoli	n. 19
Contrari	n. 10 (Antoni, Auletta, Bronzini, Buscemi, Latrofa, Logli, Nerini, Petrucci, Ricci, Zuccaro)

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento sull'Imposta di scopo, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1 gennaio 2014;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A., quale soggetto gestore dell'Imposta, nonché al Collegio dei Revisori dei conti;
- 4) di inviare il Regolamento sull'Imposta di scopo, con le modifiche apportate con la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.